Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 02/03/2026) - n. 8179

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. GAVONI Anna Maria - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso

proposto da:

In.Kh. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 31/01/2026 del GIUDICE DI PACE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Milano con decreto del 31 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore della provincia di Milano del cittadino straniero In.Kh., colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e Brianza in data 29 gennaio 2026.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, era già stato destinatario di un precedente decreto di espulsione in data 6 novembre 2023 e il Questore aveva disposto una misura alternativa al trattenimento.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto, a mezzo del difensore, articolando tre motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 8 CEDU, 14 e 19 D.Lgs. 286/98.

Lamenta il ricorrente come il Giudice di pace, nel provvedimento impugnato, abbia omesso ogni valutazione circa il diritto alla vita familiare dello straniero, ovvero circa il suo radicamento sul territorio.

Una valutazione in tale senso si rende doverosa, poiché, in sede di convalida, il controllo esercitato deve estendersi anche alla legittimità del provvedimento espulsivo che è il presupposto della misura limitativa della libertà.

Nel caso in esame, poi, il Tribunale per i minorenni di Milano ha sancito il ruolo centrale del ricorrente nel percorso di crescita dei figli.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 13e 14 D.Lgs. 286/98. Il ricorrente lamenta una sostanziale carenza di motivazione del provvedimento circa le ragioni giustificative del trattenimento.

In particolare, il Giudice di pace, anziché formulare una autonoma valutazione circa i presupposti del provvedimento per come prospettati dal Questore, ha dato rilievo alle condanne subite dal ricorrente che non deporrebbero a favore di una stabile condizione di vita.

Non sarebbe, poi, stata valutata l'attualità del pericolo di fuga, stante la disponibilità di un alloggio presso la madre.

2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 14 comma 1 D.Lgs. 286/98.

Il ricorrente stigmatizza il sillogismo contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui il trattenimento sarebbe giustificato, ex se, dalla assenza di un titolo per soggiornare sul territorio nazionale, senza alcuna valutazione concreta della situazione dello straniero.

Il trattenimento, è, infatti, una misura eccezionale utilizzabile quando per situazioni transitorie non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione. Anche il pericolo di fuga non viene accertato nella sua concretezza nel provvedimento impugnato.

3. L'Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 20 febbraio 2026 si è costituita formalmente chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Il primo motivo è infondato. Lamenta il ricorrente l'illegittimità del provvedimento espulsivo che non avrebbe tenuto conto delle condizioni ostative di cui all'art. 19 D.Lgs. 286/98 così come dell'art. 8 CEDU.

È certamente esatto che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora innanzi, anche TUI), in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, pur quando lo stesso non sia stato impugnato dall'interessato, verificando l'osservanza del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale (Sez. 1, n. 40516 del 16/12/2025, T., Rv. 289078 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, siccome protetto dall'art. 8 CEDU).

L'art. 19 comma 2 lett. c) TUI afferma che non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.

Secondo l'argomentato apprezzamento del giudice di pace, nel caso in esame, non ricorrano dette condizioni, ma nemmeno ricorrono le condizioni che, alla stregua dei criteri valutati di cui all'art. 8 CEDU, debbono essere considerate allorquando si stabilisca l'espulsione dello straniero; infatti, secondo un insegnamento di questa Corte che si intende ribadire, infatti, l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione -neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.Lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01)

Le condizioni elencate all'art. 19 cit., infatti, sono state sempre considerate dalla giurisprudenza di legittimità come non tassative, ma suscettibili sia d'interpretazione internamente estensiva (Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv.

268038-01, che al coniugio parifica la convivenza more uxorio; in termini, Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184-01), sia d'integrazione analogica alla luce dell'intero tessuto ordinamentale.

La Corte di Strasburgo ritiene che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui essi vivono costituisca parte del concetto di vita privata in questione, e che pertanto l'espulsione di un immigrato radicato costituisca un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto (Maslov e altri c. Austria (GC), n. 1638/03, CEDU 2008, par. 63), giustificata solo se proporzionata all'esito del bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suo livello di integrazione nel consorzio sociale del Paese di accoglienza (Úner c. Paesi Bassi (GC), n. 46410/99, CEDU 2006-XII; Zakharchuk c. Russia, n. 2967/12, 17 dicembre 2019, parr. 46-49; Levakovic c. Danimarca, n. 7841/14, 23 ottobre 2018, parr. 42-45).

Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui il giudice penale italiano, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l'allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all'esame comparativo della condizione dell'interessato al riguardo, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui la sua capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani (Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378-01, specificamente riferita all'espulsione quale misura di sicurezza; in termini, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257-01; Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahaj, Rv. 284317-01).

Date queste premesse, nel caso in esame le esigenze di tutela della vita privata e familiare sono state prese in considerazione dal provvedimento impugnato e adeguatamente bilanciate con l'interesse generale alla sicurezza sociale.

È necessario, infatti, ricordare che il decreto di espulsione del gennaio 2026 ha dato esplicitamente atto della insussistenza delle condizioni di cui all'art 19 cit. e il Giudice di pace, nel provvedimento impugnato, ha fatto riferimento - a sua volta - al contenuto della sentenza con il cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, affermando che in un'ottica di bilanciamento del diritto all'unità familiare con le esigenze di ordine pubblico le seconde si affermano come preponderanti, in quanto attuali e concrete.

1.2 Il secondo motivo è parimenti infondato. Lamenta il ricorrente una carenza di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il trattenimento.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella parte non oggetto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025), afferma che contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7 Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e alla mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida.

In tal senso, peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 secondo cui fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento... intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito..."" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)".

In particolare, con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è stato enunciato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte d'appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

Nel caso di specie ciò non si è verificato: il Giudice di pace ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la convalida del trattenimento, stante il pericolo di fuga, ai sensi dell'art. 13 comma 4 bis lett. a) D.Lgs. 286/98, e ciò in ragione del mancato possesso del passaporto o di altro documento in corso di validità, ragione per la quale non ha disposto misure alternative; il giudice ha inoltre richiamato l'insussistenza di un titolo per il soggiorno, la pluralità di condanne e la non rilevanza, in un complessivo bilanciamento, delle esigenze di tutela dell'unità familiare.

Dunque, certamente non si verte in caso di violazione di lege, neppure sotto il profilo dell'omessa o apparente motivazione, che invece è stata resa in maniera logica e coerente.

Le critiche del ricorrente circa il contenuto della motivazione sono all'evidenza inammissibili perché rientrano in un diverso vizio non denunciabile avanti a questa Corte.

1.3 Il terzo motivo è infondato.

Lamenta il ricorrente la mancata valutazione della concedibilità di una differente misura.

L'art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 recita: "Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente".

La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione, il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro nel rispetto di quelle sovranazionale.

Segnatamente, si è chiarito che, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 -01), ma in questi stessi arresti si è, altresì, precisato che il possesso del documento identificativo è requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento.

Il Giudice di pace, nel provvedimento impugnato si è adeguato al disposto normativo così come interpretato in maniera univoca dalla giurisprudenza: in assenza di documento in corso di validità non possono applicarsi misure alternative al trattenimento; in difetto di tale pre-condizione è del tutto corretta la determinazione del giudice di pace.

2. Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.